

**ON.LE TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Nell'interesse di **FRANCESCA BACCHINI**, nata il 9 ottobre 1989 a Calcutta (India) e residente in Reggio Emilia, in via A. Bonvicini n. 28, (C.F. BCCFNC89R49Z222C), rappresentata, difesa e meglio generalizzata giusta procura in calce al presente atto al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), dagli Avv.ti Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), e Michele Bonetti C.F. (BNTMHL76T24H501F) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 – 090/8960421 o alle mails santi.delia@avvocatosantidelia.it - info@avvocatomichelebonetti.it e pec avvsantidelia@cnfpec.it – avvocatosantidelia@pec.it e avvocatomichelebonetti@legalmail.it elettivamente domiciliati in Parma, Strada Garibaldi, 38 presso l'Avv. Irene Lo Bue

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*;

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto di parte ricorrente - quale docente in possesso della laurea in scienze della formazione acquisita a seguito di immatricolazione successiva all'anno accademico 2007/2008 - ad essere collocata in III fascia nelle GAE della Provincia di **REGGIO EMILIA** o in subordine nella fascia che codesto Ill.mo Giudice riterrà opportuna, nonché nella I fascia della G.I., con il riconoscimento del punteggio spettante anche alla luce dei titoli frattanto conseguiti.

PREVIA DISAPPLICAZIONE

- del decreto M.I.U.R. del 3 giugno 2015, n. 325, del decreto M.I.U.R. 1 aprile 2014, n. 235, del decreto M.I.U.R. 27 giugno 2013, n. 572, del decreto M.I.U.R. 14 giugno 2012, n. 53, del decreto M.I.U.R. 13 luglio 2011, n. 62, D.M. 42/2009 e del D.D.G. 16 marzo 2007 e del D.M. 27/07, pubblicati in pari data sul sito del M.I.U.R., con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, in particolare nella parte in cui **non consentono l'integrazione delle GAE mediante l'inserimento di parte ricorrente quale docente in possesso della laurea in scienze della formazione acquisita a seguito di immatricolazione successiva all'anno accademico 2007/2008;**
- del decreto M.I.U.R. 353 del 22 maggio 2014 e allegati, nella parte in cui non consente l'inclusione di parte ricorrente in I fascia delle G.I. e nella parte in cui il titolo di abilitazione viene valutato in maniera illegittima;
- del D.M. 27/2007;
- delle G.A.E. della Provincia di **REGGIO EMILIA** nella parte in cui non comprende parte ricorrente;
- ove esistente dell'elenco dei docenti esclusi dalle G.A.E. di **REGGIO EMILIA;**
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi.



PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione all'ammissione in G.A.E. di parte ricorrente e/o al risarcimento del danno in forma specifica per la mancata indicazione della laurea in scienze della formazione acquisita a seguito di immatricolazione successiva all'anno accademico 2007/2008 quale titolo idoneo per essere speso al fine di ottenere l'iscrizione nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento provinciali, escludendo, di fatto, parte ricorrente, dai soggetti che, oggi, possono aspirare all'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e, per l'effetto, consentendo l'ammissione nell'attuale I fascia delle G.I. e nelle G.A.E.

PREMESSE:

Parte ricorrente è in possesso del diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria, conseguito il 14 maggio 2014 ed è, pertanto, abilitata *ex lege* all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Nei termini di cui al D.M. 1 aprile 2014 ha proposto domanda di inserimento G.A.E. nella Provincia di interesse, ma nessuna risposta veniva data dall'USP e pertanto parte ricorrente veniva inserita nell'elenco degli insegnanti esclusi dalle G.A.E. Inoltre, si sottolinea che parte ricorrente è comunque inserita nella II fascia delle G.I. della Provincia di interesse ma, illegittimamente, le viene negata l'ammissione in I fascia.

1. La situazione specifica di parte ricorrente.

Parte ricorrente si è iscritta (dopo l'anno accademico 2007/2008) ed ha ottenuto la laurea in Scienze della formazione (per l'indirizzo di scuola dell'infanzia e primaria) dopo la chiusura delle G.A.E. (19 aprile 2007); ciò nonostante ai sensi dei DD.MM. n. 56/09 quanto di quello impugnato, tale titolo ha valore abilitante e gli viene riconosciuto, esclusivamente, il diritto all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto e non, come dovrebbe avvenire, l'accesso nelle graduatorie ad esaurimento provinciali e/o direttamente alla I fascia delle graduatorie di istituto.

I loro colleghi di corso, invece, sol perché iscritti entro l'anno accademico 2007/2008 (appena precedente), possono ottenere l'iscrizione in G.A.E. ove abbiano conseguito la laurea (e quindi l'abilitazione) entro il 30 giugno 2011. E ciò, per le disastrose conseguenze che verranno (decenni di precariato se non di disoccupazione), è evidentemente illegittimo, non giustificato da alcun principio che dovrebbe reggere le scelte dell'amministrazione in materia di reclutamento del personale docente e, in generale, di pubblico impiego e, anche moralmente, inaccettabile. Nonostante i ricorrenti siano riusciti a completare il proprio percorso di studi in tempi brevissimi, non potranno per decenni ottenere l'ambito posto fisso e la loro stabilizzazione (nonostante siano abilitati a tutti gli effetti).

I D.M. di aggiornamento delle G.I. annoverano, tra i soggetti da inserire in II fascia, anche i laureati in scienze della formazione.

Ancora una volta, però, nonostante tale espresso riconoscimento e la circostanza che solo a causa dell'illegittima posizione del M.I.U.R. gli stessi non abbiano potuto in precedenza iscriversi in G.A.E., non essendo sino ad oggi stato riconosciuto il valore di questo titolo, non gli viene consentito l'ingresso in G.A.E. ed anche il D.M. impugnato li esclude dall'immissione.

2. I ricorrenti e la loro peculiare condizione di abilitati ma non inseriti in G.A.E. È noto come la Legge 296/2006, art. 1 comma 605, lettera c) abbia trasformato le graduatorie permanenti (GP) di cui all'art. 1 del Decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento (GAE). Con tale norma, nonostante la chiusura della graduatoria, veniva fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti dei docenti abilitati, non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore di quella legge (n.



296/06), o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le università autorizzate.

Il tema delle graduatorie è estremamente complesso e oltremodo controverso ma, ai soli fini dei fatti per cui è causa, si proverà a fornire alcune linee guida.

Esiste una graduatoria permanente (D.M. n. 123/2000, L.124/99 e D.M. n. 146/2000 4) che con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (art. 1, comma 605, lett. c) è stata trasformata in esaurimento stabilendo che non fosse suscettibile di ulteriori immissioni. Le GAE provinciali, distinte per classi di concorso (tipologie di insegnamento come indicate nelle tabelle annesse al D.M. n. 38/98) sono suddivise in tre fasce:

I Fascia: è costituita da docenti che al 25.5.1999 (data dell'applicazione della legge 124/99) erano inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli (ex doppio canale).

II Fascia: sono inclusi i docenti che alla data del 25 maggio '99 (entrata in vigore della Legge 124/99) erano in possesso del superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai fini abilitativi congiunto a 360 giorni di servizio prestato nelle scuole statali a partire dall'anno scolastico 1995/96 sino al 25.5.99.

III Fascia: sono inclusi:

A) gli aspiranti che hanno superato un precedente concorso per titoli ed esami, anche ai fini abilitativi e sono inseriti, alla data di entrata in vigore la legge 124/99 (25.5.99), in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del concorso a titoli ed esami conclusosi dopo il 31 marzo 1995;

B) gli aspiranti che hanno conseguito l'idoneità o l'abilitazione nelle sessioni riservate, indette ai sensi della legge 124/99;

C) gli aspiranti che hanno conseguito l'idoneità o l'abilitazione a seguito del superamento di concorsi a cattedre e posti per soli titoli ed esami;

D) gli aspiranti che hanno conseguito l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS, Didattica dell'Arte, Cobaslid, Didattica della Musica);

E) gli aspiranti che hanno conseguito l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento all'estero, purché siano riconosciute con provvedimento ministeriale, a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale. Titoli rilasciati da uno degli Stati dell'Unione Europea (D.Lgs 115/92 e D.Lgs 319/94);

F) gli aspiranti che si siano abilitati a seguito di corsi abilitanti riservati al personale che avesse maturato almeno 360 gg. in data successiva al 2004 (L.143/04 e D.M. 85/05);

G) gli aspiranti in possesso di laurea in scienze della formazione primaria se iscritti entro l'anno accademico 2007/2008 e se hanno provveduto ad ottenere la laurea entro il 30 giugno 2011.

In sostanza, sono inclusi in III Fascia GAE (Graduatoria ad esaurimento provinciale) tutti coloro che abbiano ottenuto il formale riconoscimento dell'abilitazione (fatta eccezione per gli aspiranti di cui alla categoria E che possono essere anche solo idonei), comunque conseguita, nel medesimo insegnamento a cui si riferisce la graduatoria e che, per tale insegnamento, non hanno i requisiti per essere in I o II fascia.

E' chiaro, dunque, che la GAE provinciale, dalla quale si attinge per la nomina in ruolo (contratti a tempo indeterminato per gli abilitati) e per l'attribuzione in via prioritaria delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, è riservata, con l'eccezione di cui sopra (gli aspiranti di cui alla categoria E che possono essere anche solo idonei), al personale in possesso di formale abilitazione (nel senso inteso dal Ministero). E' parimenti patente che il rimanerne esclusi significa non poter ambire alle immissioni in ruolo, ovverosia restare precari (praticamente per sempre).

Peraltro, seppure la GAE provinciale è stata chiusa nel 2006, con D.D.G. 16 marzo 2007 sono stati disposti l'integrazione (e, dunque consentiti nuovi inserimenti) e l'aggiornamento della graduatoria ad esaurimento per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009; parimenti con D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 sono stati disposti l'integrazione (e dunque consentiti nuovi inserimenti)



e l'aggiornamento della graduatoria ad esaurimento per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011; mentre con il D.M. 12 maggio 2011 n. 44, impugnato con il presente ricorso, come modificato dal successivo D.M. 26 maggio 2011 n. 47, pure impugnato, è stato disposto il solo aggiornamento (senza previsione di integrazioni ovvero di nuovi inserimenti), e dunque la definitiva chiusura, della graduatoria ad esaurimento per il triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

A questa graduatoria ad esaurimento se ne aggiunge un'altra, denominata "di circolo e di istituto", anch'essa articolata secondo l'ordinamento vigente in tre fasce:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nella graduatoria permanente (poi ad esaurimento ai sensi dell' art. 1, c. 605, della Legge 27 dicembre 2006) per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto, «inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento».

II Fascia: include gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti di specifica abilitazione/idoneità, conseguita in Italia ("a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.) e nelle Accademie di Belle Arti (COBASLID), nonché al termine dei corsi o biennali di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale") o in uno degli stati dell'Unione Europea, «che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/367 CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 [...] nonché gli aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell'idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n. 394»).

Sono inclusi in tale fascia anche i ricorrenti laureati in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola dell'infanzia per la scuola dell'infanzia e quelli per l'indirizzo di scuola primaria per la scuola primaria.

III Fascia: include gli aspiranti in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto che, per le cattedre di scuola secondaria di I e II grado, deve prevedere un piano di studi conforme al DM n. 39 del 30 gennaio 1998 e successive integrazioni e modificazioni (aggiornate, da ultimo, con il D.M. del 28 maggio 2009, art. 2), ma privi di abilitazione.

Col D.M. impugnato (62/11) che, relativamente alle graduatorie circolo e di istituto per il triennio 2001/2012 e 2013/2014, ha aggiornato i punteggi e permesso nuovi inserimenti, si sono, altresì, ulteriormente definiti i titoli di accesso alle tre fasce delle Graduatorie medesime.

La posizione che spetta ad ogni aspirante che ha titolo per essere incluso nelle graduatorie di circolo e istituto, è diversamente disciplinata a seconda della fascia di appartenenza. Per la I fascia, vi è l'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui gli aspiranti figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Per la II fascia ci si avvale della tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia. Per la III fascia è invece prevista dal Ministero un'apposita tabella di valutazione rispettivamente:

- dei titoli di studio con i quali si accede in graduatoria;
- di altri titoli di studio non specifici;
- di eventuali titoli culturali;
- dei titoli di servizio.

Con il D.M. n. 42/09, nonostante la precedente lapidaria previsione, vennero riaperte tali graduatorie e addirittura quadruplicati in media gli iscritti. Venne, infatti, data la possibilità a chi era già inserito in G.A.E. di scegliere altre tre provincie nelle cui graduatorie sarebbero stati inseriti in coda ai colleghi. Si da (articolo 4, commi 1 e 2), inoltre, la possibilità a tutti gli abilitandi iscritti dall'anno accademico 2007/08 a corsi universitari abilitanti (per quanto qui



interessa Scienze della Formazione Primaria) di iscriversi, con riserva e a pettine (quindi conservando il proprio punteggio), in una G.A.E., a patto che i corsi fossero terminati con l'esame di Stato entro il 30 giugno 2011.

Chi, come parte ricorrente, si è iscritta dall'anno accademico 2008/09 in poi, nonostante avesse frequentato il medesimo corso di studi, con gli stessi programmi didattici, tenuto esami con gli stessi docenti e, in qualche caso, si sia addirittura laureato (recte abilitato) prima dei colleghi iscritti l'anno precedente, non potrà (fino a nuovo ordine) essere inserito in G.A.E. e vivrà a lungo (forse eternamente, professionalmente parlando) come precario, barcamenandosi nella II fascia delle graduatorie di istituto alla ricerca di una supplenza qua e là di anno in anno.

Tutti i titoli di abilitazione all'insegnamento, conseguiti regolarmente in seguito alla frequenza dei corsi a numero chiuso attivati su disposizione del M.I.U.R. dall'a.a. 2008/09, infatti, sono identici a quelli degli altri docenti abilitati già inseriti nella G.A.E.

3. La vicenda dei laureati in scienze della formazione. La laurea in Scienze della Formazione Primaria ha assunto valore abilitante ai sensi dell'art. 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53 e, nonostante ciò, quando nel 2009 (D.M. n. 42/09) vennero riaperte le GAE si dimenticò che lo stesso M.I.U.R., attraverso le Università pubbliche, continuava ad abilitare chi poi sarebbe stato discriminato sulla base del medesimo titolo ottenuto all'esito del medesimo percorso di studi. E ciò, nonostante, la norma istitutiva (art. 5, L.n. 53/03) consentiva altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti.

Di tale absurdità, il Legislatore provò persino a farsi carico. I lavori parlamentari del recente Decreto Sviluppo approvato con D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106, in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011) dimostrano l'esistenza di un emendamento che prevedeva l'inclusione nelle graduatorie dei laureati di scienze della formazione primaria, iscritti alla facoltà a partire dal 2008.

Le ragioni erano, e certamente saranno anche all'On.le Giudicante, evidenti.

Il corso di Scienze della Formazione Primaria è un corso ministeriale creato esclusivamente al fine di formare insegnanti tanto da essere l'unico percorso formativo valido per ottenere l'abilitazione all'insegnamento presso le scuole primarie e dell'infanzia. Un piano di studi, articolato in 50 esami, migliaia di euro spesi, tirocini e laboratori obbligatori e spesso lontani dalla sede universitaria di riferimento. Un titolo che non ha valore e non è spendibile in un nessun altro campo professionale. Puoi solo fare l'insegnante (precaria!).

Era, e continua ad essere, un paradosso che tutto ciò serva, esclusivamente, ad ottenere l'ingresso nella II fascia delle graduatorie di Istituto e, quindi, esclusivamente delle supplenze. E ciò non per 1, 2, 3 o 4 anni. Ma, almeno per il momento, per sempre. Sino a nuovo ordine. Nelle G.A.E., nonostante l'abilitazione e nonostante la vacanza dei posti (come si dimostrerà documentalmente), non è dato accedere per il semplice e sconclusionato fatto che ci si è iscritti al corso di laurea (neanche ci si è laureati, ci si è semplicemente iscritti) dopo l'anno accademico 2007/2008.

Dove può scorgersi un criterio meritocratico (che ispira ed immanente nell'intero sistema del reclutamento docenti) nel preferire il laureato in scienze della formazione iscritto nel 2007/08, rispetto a quello immatricolatosi l'anno successivo e prima di questo laureatosi?

Giusto per aggravare la situazione di parte ricorrente, e solo *ad colorandum*, la mancata inclusione in G.A.E. comporta e ha comportato la conseguente esclusione da tutta una serie di possibilità, quali l'inserimento nelle graduatorie prioritarie indette dai decreti c.d. "salvaprecari" e dall'iscrizione nella I fascia delle graduatorie d'istituto (GI). Non solo, quindi, gli impedisce di esercitare il diritto di iscrizione in queste graduatorie, ma li accantona letteralmente nella graduatoria di II fascia d'istituto, imponendo loro di non fruire mai delle pari opportunità rispetto a chi ha il loro stesso titolo di studio.

4. I ricorrenti e la condizione di eterno precariato che li attenderà. La storia del precariato nella scuola italiana ha radici molto lontane tanto che i primi interventi per fronteggiare il fenomeno (quando quasi la metà del personale in servizio risultava precario), risalgono agli inizi degli anni



'70. Con la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, infatti, vennero introdotti gli incarichi a tempo indeterminato per tutto quel personale precario che, nelle specifiche graduatorie, fosse utilmente collocato per coprire una cattedra vacante. Si evitava in tal modo che, in attesa di ottenere formale riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento e, quindi, dell'immissione in ruolo, si potesse subire il "licenziamento". Con la menzionata legge, inoltre, venivano istituiti i corsi speciali abilitanti (avviati nel 1972) riservati al personale con servizio pregresso.

La stabilizzazione (la cosiddetta "presa del ruolo") può oggi avvenire, esclusivamente, attingendo dalle G.A.E. Chi, come i ricorrenti, è fuori da queste può solo ottenere delle supplenze grazie alla collocazione in II fascia delle graduatorie di istituto.

Infatti, per le immissioni in ruolo si attinge per il 50% delle nomine da effettuare dalle graduatorie ad esaurimento dei concorsi ordinari del 1999; mentre il rimanente 50% del totale delle nomine è da assegnare a coloro che sono inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Le nomine riservate alle immissioni in ruolo non sono sul totale delle cattedre libere; le cattedre libere, invero, vengono riservate per il 50% ai trasferimenti interprovinciali dei docenti a tempo indeterminato e ai passaggi di cattedra o di ruolo; mentre solo il rimanente 50% viene riservato per le nuove immissioni in ruolo.

L'ultima integrazione alle GAE è stata fatta nell'anno 2009.

Con l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento si viene inseriti nella terza fascia, e si ha diritto al restante 50% dei posti disponibili per le immissioni in ruolo.

In tal modo si può essere nominati o dalla graduatoria di idoneità del concorso, che vale ad esaurimento della stessa, oppure dalla graduatoria provinciale ad esaurimento, che dura fino alla immissione in ruolo di tutti coloro che sono inseriti.

Ad essa, di fatto chiusa dal D.M. impugnato, non possono essere aggiunti altri docenti, oltre coloro che hanno fatto domanda nel 2009.

Ne deriva che i ricorrenti, non inseriti nelle GAE, ma solo nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo, non potranno mai ambire all'immissione in ruolo venendo, paradossalmente e definitivamente, condannati al precariato proprio dal D.M. impugnato.

E' bene ulteriormente precisare che i contenuti del contratto e le specifiche prestazioni richieste al personale docente assunto con contratto a tempo determinato, sono – non lo si sottolineerà mai abbastanza – esattamente gli stessi e fanno riferimento alle attività attribuite al profilo professionale di docente contenute e ordinate nel vigente C.C.N.L. (Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola).

La chiamata in servizio a tempo determinato può variare: a seconda della graduatoria attraverso la quale si è chiamati, essa può avvenire per nomina degli Uffici scolastici provinciali (ma non è il caso dei ricorrenti che, pur in possesso dell'abilitazione, non sono illegittimamente inseriti in graduatoria ad esaurimento), o per nomina del Dirigente scolastico (per i docenti abilitati – come i ricorrenti - e no, inseriti in graduatoria d'istituto). Non una differenza di mansioni, che saranno identiche, quindi, ma di graduatorie.

5. Gli atti impugnati e la loro corretta interpretazione. In buona sostanza l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della Formazione, istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 341/1990, comprensivo della valutazione di tirocinio previsto dal relativo percorso formativo, ha valore, infatti di esame di stato e abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (L. n. 53/2003, art. 5).

Oltretutto, la Laurea in SFP già consentiva l'inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) previste dall'art. 401 del T.U. di cui al d.lgs. n. 297/1994 e ss.mm.ii. (art. 5 co. 3 L. n. 53/2003).

L'art. 1, comma 605, della L. n. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007), con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento prevedendo espressamente: *"sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano alla data di entrata in vigore della presente legge, ... il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria"*.



Successivamente con l'art. 5 bis del d.l. n. 137/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 169/2008, è stata disposta una ulteriore deroga allo scopo di consentire l'inserimento con riserva agli "iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria".

Sulla base del predetto dato normativo, gli iscritti al corso in SFP nell'anno accademico 2007/2008, di durata quadriennale, potevano iscriversi con riserva nelle GAE salvo scioglierla al momento della laurea.

Non può sottacersi che l'art. 14, comma 2 ter, del d.l. n. 216/2011, convertito con modificazioni in L. n. 14/2012, prevedeva: "Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013."

Veniva poi emanato il d.m. n. 53/2012, che al primo comma dell'art. 1 recita: Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Proprio sulla base del succitato d.m. l'Amministrazione resistente ha negato l'inserimento in GAE per i docenti che non avevano conseguito il titolo abilitante negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.

E' di palmare evidenza che la norma secondaria si pone in evidente contrasto col predetto art. 14, comma 2 ter, cui la stessa intenderebbe dare attuazione.

Invero, la norma primaria correttamente interpretata, riconosce espressamente il diritto all'inserimento nelle GAE per chi come parte ricorrente ha frequentato il corso di laurea in parola (SFP) negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.

In virtù di quanto precede non può essere considerato elemento dirimente al fine dell'inserimento all'interno delle GAE il conseguimento del titolo entro l'anno accademico 2010/2011.

Un'interpretazione di tal fatta sarebbe, più che una semplice forzatura, da considerarsi *contra legem*.

* * *

L'unica interpretazione possibile, dunque, della disposizione in esame è la riapertura dei termini di inserimento in GAE per coloro che si sono iscritti dopo l'anno 2007/2008 e che, all'esito della frequentazione dei corsi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, hanno conseguito il titolo e con esso la relativa abilitazione¹.

¹ Sul punto il Giudice di merito ha avuto cura di precisare: "*una tale soluzione ermeneutica (quella di consentire l'inserimento nelle GAE ai soggetti muniti del titolo in parola) si impone in primo luogo sul piano testuale, ma trova conferma in termini di sistema giacché ... pretendere ai fini dell'accesso alla fascia aggiuntiva della graduatoria ad esaurimento il conseguimento del titolo abilitante entro l'anno accademico 2010/2011 implica la generale inapplicabilità della disposizione di qui interesse. Infatti, avendo il corso di studi in scienze della formazione primaria durata legale di quattro anni, e già consentita (dall'art. 5 bis del DL 137/2008) la deroga al divieto di nuovi accessi in graduatoria per si fosse iscritto a quel corso nell'anno 2007/2008, nessuno studente immatricolato negli anni successivi avrebbe potuto conseguire il titolo abilitante entro l'anno accademico 2010/2011, così che la disposizione de qua sarebbe priva di qualunque contenuto precettivo*". (Tribunale di Pisa, Giudice dr.ssa Tarquini, sentenza del 20.10.2014).



*

Pertanto, il d.m. n. 53/2012 nella parte in cui subordina l'inserimento dei docenti nelle GAE all'effettivo conseguimento del titolo abilitante entro l'anno 2011 deve essere disapplicato, con l'affermazione del diritto di parte ricorrente all'inserimento nelle GAE, in quanto così come si evince dalla documentazione allegata a corredo del ricorso, possiede tutti i requisiti per tale inserimento.

PARTE RICORRENTE E LE PRECLUSIONI DETTATE DAI DD.MM. IN EPIGRAFE

I Decreti di cui si chiede la disapplicazione, in sintesi e per quanto qui di interesse, in via preliminare ed assorbente:

A) pur riconoscendo che la laurea in scienze della formazione (per l'indirizzo di scuola dell'infanzia e primaria), anche ai sensi del D.M. n. 56/09, ha valore abilitante, dispone che questa dia diritto esclusivamente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto e non, come dovrebbe avvenire, all'accesso nelle graduatorie ad esaurimento provinciali e/o di rettamente alla I fascia delle graduatorie di istituto.

Non prevede, infine, alcun inserimento con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento di III fascia degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria immatricolati negli anni accademici 2008/2009 – 2009/2010 e 2010/2011, così come avveniva in passato.

B) ignora che, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 27/07 richiamate dallo stesso D.M. impugnato, è titolo abilitante per l'accesso alla graduatoria provinciale di esaurimento di III fascia il superamento "di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità", ragion per cui, i precari di III fascia inseriti nelle graduatorie d'Istituto ex D.M. n. 56/09 ("Terza fascia delle graduatorie: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto"), e graduati secondo il regolamento adottato con D.M. del 13 giugno 2007, sono IDONEI all'insegnamento e, quindi, in possesso di titoli abilitanti per l'accesso nelle graduatorie ad esaurimento;

C) ignora che la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione (D.Lvo 9 novembre 2007 n. 206) impongono il solo possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa e, quindi, all'inserimento nelle G.A.E., dovendosi invece ritenere le abilitazioni (nel senso inteso dal MIUR) quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell'insegnamento; in altre parole ai sensi della richiamata Direttiva i docenti aventi valido titolo per l'insegnamento sono da ritenersi, al pari degli aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità o l'abilitazione (purché riconosciute con provvedimento ministeriale) all'insegnamento all'estero, possessori di qualifiche professionali che garantiscono l'accesso alla professione regolamentata di insegnante e dunque alla III fascia GAE, nella quale, per contro, ad oggi risultano inseriti, in virtù di una erronea, dimidiata e discriminate applicazione della normativa di riferimento, solo gli uni (i possessori di titoli rilasciati da uno degli Stati dell'Unione Europea (D.Lgs. n. 115/92 e D.Lgs. n. 319/94) e non gli altri (i docenti aventi valido titolo per l'insegnamento);

D) ignora che la Direttiva 36/2005/CEE (recepita nel nostro Paese con il D. Lvo 9 novembre 2007 n. 206 - pacificamente applicabile, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Decreto, ai "docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore") secondo cui l'"esperienza professionale", intesa quale "esercizio effettivo e legittimo della



professione in questione in uno Stato membro” (cfr. art. 3, lett. f),-“assimila a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro” (cfr. art. 3), sancendo l'equiparazione di una esperienza triennale a titolo formativo abilitante;

E) costituisce una gravissima violazione della direttiva CEE n. 70/99, trasposta nel Dlgs. n. 368/2001, il cui art. 5, comma 4-quater, recita: “Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;

- ancora in via principale e nel merito, per quanto di interesse, in estrema sintesi il D.M. impugnato

F) è in contrasto con la stessa Legge n. 296/2006, istitutiva delle graduatorie ad esaurimento, tradendone i fini;

G) è in contrasto con l'art. 3 della Cost. consentendo la permanenza nelle G.A.E. di personale che, seppure abilitato, non può essere considerato precario in quanto privo di qualsiasi esperienza di insegnamento;

H) determina l'assurda disparità di trattamento tra il docente comunitario non abilitato, ma con tre anni di esperienza di insegnamento, avente il diritto ad un trattamento da abilitato nel nostro paese ed il docente italiano, con la medesima esperienza triennale, che non abbia ottenuto il formale riconoscimento dell'abilitazione;

I) è in contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 35, 36 Cost. in quanto determina una grave ed arbitraria discriminazione in danno dei docenti precari di III fascia di istituto che pur avendo all'attivo 180/360 o più giorni di insegnamento non avranno la possibilità, almeno per ulteriori tre anni scolastici e a differenza degli abilitati privi di esperienza lavorativa che precari non sono, di essere stabilizzati;

L) è gravemente lesivo del diritto dei docenti precari di terza fascia d'istituto di partecipare “in condizioni di parità” al percorso di accesso ad un impiego pubblico (art. 51, 3 cost., 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: “ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese”), in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (art. 51 e 97 Cost.), come uno dei modi in cui si può esprimere la loro personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (art. 2, 4 Cost);

M) si pone in contrasto con l'art. 4 della Costituzione: infatti, l'impossibilità dei docenti precari di III fascia di accedere alle G.A.E., con la conseguente precarizzazione a lungo termine del loro impiego, non pare rispondente a politiche di promozione del lavoro;

N) viola l'art. 136 del Trattato di Amsterdam che statuisce il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, da attuarsi tramite l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia delle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Per contro, la prevista esclusione dalle G.A.E. (rectius: la mancata previsione nel D.M. n. 41/2011 di inserimento) dei docenti precari di III fascia preclude il miglioramento delle loro condizioni professionali, e conseguentemente di vita, interdicensi dall'assunzione a tempo indeterminato;

O) si pone in contrasto con la Legge n. 14/2012.

Si tratta di provvedimenti illegittimi che meritano di essere disapplicati per i seguenti.



MOTIVI

-IN VIA PRELIMINARE- SULLA GIURISDIZIONE

A seguito del noto arresto dell'Adunanza Plenaria (n. 12/11), ogni controversia riguardante l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento è devoluta alla giurisdizione del G.O.. Dello stesso avviso è il T.A.R. Lazio che, in fattispecie analoga, ha declinato la propria giurisdizione a favore del G.O. (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 16 gennaio 2012, n. 418; Cons. Stato, Sez. II, 25 maggio 2015, n. 1578).

Al fine di ribadire la sussistenza della giurisdizione in capo a codesto On.le Tribunale si chiarisce che, sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite le quali, pronunciandosi su altro ricorso incardinato da questa difesa, ne accoglievano la tesi affermando che ove si impugni solo il D.M. ed i criteri generali e non la singola graduatoria, la giurisdizione è del G.A. (SS.UU. 16 dicembre 2013, n. 27991). Qui, invece, sono impugunate specificatamente le G.A.E. dell'ultimo quinquennio nella parte in cui non includono parte ricorrente e le G.I. nella parte in cui non includono parte ricorrente nella I fascia delle stesse.

Da ultimo si veda anche Tribunale di Messina, 26 settembre 2014, secondo cui *“va affermato che sulla materia del contendere sussiste la giurisdizione dell'AGO in funzione del Giudice del Lavoro in quanto l'inserimento dei docenti nelle G.A.E., così come le modifiche alle predette, a fronte delle determinazioni assunte dall'amministrazione nella posizione di datore di lavoro, è pretesa avente consistenza di diritto soggettivo (Sez. Un. 22805/10)”*.

*****SULLA COMPETENZA TERRITORIALE*****

La competenza territoriale del caso che ci occupa è di codesto On.le Tribunale (in termini Tribunale di Roma – 2° Sez. Lavoro n. 42710/2013).

Ed infatti, *“con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, la competenza deve essere individuata nella circoscrizione in cui ha sede la struttura periferica (Area Territoriale) nella quale sono ricompresi gli istituti scolastici PRESSO I QUALI IL LAVORATORE CHIEDE DI ESSERE ADDETTO, simmetricamente a quanto avviene nei casi in cui il rapporto di lavoro controverso è ancora in vigore o è stato risolto, allorché rileva l'ufficio al quale il dipendente è addetto od era addetto al momento della cessazione del rapporto stesso”*.

Dello stesso avviso è la Cassazione civile sez. VI n. 21506/2013. In tale pronuncia la S.C. ha ribadito il principio consolidato in giurisprudenza (si veda *ex multis* Cass. 14666/00) in base al quale l'art. 413 comma 5 c.p.c., è inapplicabile *“in tutti i casi, come quello attuale, in cui si verte di un rapporto di lavoro ancora da costituire”*. In particolare viene ribadito che *“con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare – al fine della determinazione della competenza territoriale – né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (foro che presuppone un rapporto di lavoro già sorto, quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), né il foro della dipendenza aziendale (che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto dell'estinzione); occorre invece fare applicazione unicamente del terzo (e residuale) criterio previsto dall'art. 413 cod. proc. Civ., ossia del foro della sede del datore di lavoro”*.

Più in particolare, in conformità alla sentenza delle SS.UU. n. 11043/2001, va ricordato il principio secondo cui, ai fini della corretta applicazione dell'art. 413 c.p.c., vanno considerati equipollenti tra loro il rapporto di lavoro già costituito e quello che è solo virtuale.

Il datore virtuale, inoltre, non è il M.I.U.R. ma l'U.S.P. ove viene fatta la domanda ciò, in primis, al fine di *“evitare un accentramento delle controversie in materia di pubblico impiego nel foro della capitale”*, giacché, viceversa, in ipotesi di contenziosi aventi ad oggetto



l'inserimento in G.A.E., "*sussisterebbe, in ragione della ubicazione del Ministero competente, sempre la competenza territoriale del Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, ottenendosi in tal modo un risultato esattamente contrario all'intento di decentramento sotteso alla disciplina in materia*". Il Ministero, peraltro, ha declinato la propria competenza organizzativa e di gestione del settore scuola, attribuendo, finanche, legittimazione passiva agli Uffici Scolastici decentrati, così come si evince dal D.P.R. n. 260/07².

Nel caso di cui in parola la ricorrente proponeva domanda per l'inserimento nelle gae della provincia di Reggio Emilia.

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 605 296/2006; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 143/2004; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 169/2008; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. N. 14/2004.

1. Come anticipato, i DD.MM. in epigrafe non consentono l'accesso alla III fascia G.A.E. ai docenti in possesso della laurea in scienze della formazione acquisita a seguito di immatricolazione successiva all'anno accademico 2007/2008

Tale posizione, assunta dal MIUR con i suddetti DD.MM., di cui oggi si chiede la disapplicazione, è da ritenersi illegittima.

Come noto, e come già esposto in narrativa, l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della Formazione, istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 341/1990, comprensivo della valutazione di tirocinio previsto dal relativo percorso formativo, ha valore, infatti di esame di stato e abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (L. n. 53/2003, art. 5).

Oltretutto, la Laurea in SFP già consentiva l'inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) previste dall'art. 401 del T.U. di cui al d.lgs. n. 297/1994 e ss.mm.ii. (art. 5 co. 3 L. n. 53/2003).

L'art. 1, comma 605, della L. n. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007), con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento prevedendo espressamente: "*sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano alla data di entrata in vigore della presente legge, ... il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria*".

Successivamente con l'art. 5 bis del d.l. n. 137/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 169/2008, è stata disposta una ulteriore deroga allo scopo di consentire l'inserimento con riserva agli "iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria".

Sulla base del predetto dato normativo, gli iscritti al corso in SFP nell'anno accademico 2007/2008, di durata quadriennale, potevano iscriversi con riserva nelle GAE salvo scioglierla al momento della laurea.

Non può sottacersi che l'art. 14, comma 2 ter, del d.l. n. 216/2011, convertito con modificazioni in L. n. 14/2012, prevedeva: "Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola

² In tale Decreto è previsto che l'USR "[...] esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici" (art. 7, comma 3); correlativamente, in riferimento alla gestione delle GAE, l'art 7, comma 6 dello stesso Decreto, afferma che è demandata all'USP la "gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi".



media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.”

Veniva poi emanato il d.m. n. 53/2012, che al primo comma dell'art. 1 recita: Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Proprio sulla base del succitato d.m. l'Amministrazione resistente ha negato l'inserimento in GAE per i docenti che non avevano conseguito il titolo abilitante negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.

E' di palmare evidenza che la norma secondaria si pone in evidente contrasto col predetto art. 14, comma 2 ter, cui la stessa intenderebbe dare attuazione.

Invero, la norma primaria correttamente interpretata, riconosce espressamente il diritto all'inserimento nelle GAE per chi come parte ricorrente ha frequentato il corso di laurea in parola (SFP) negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.

In virtù di quanto precede non può essere considerato elemento dirimente al fine dell'inserimento all'interno delle GAE il conseguimento del titolo entro l'anno accademico 2010/2011.

Un'interpretazione di tal fatta sarebbe, più che una semplice forzatura, da considerarsi *contra legem*.

* * *

L'unica interpretazione possibile, dunque, della disposizione in esame è la riapertura dei termini di inserimento in GAE per coloro che si sono iscritti dopo l'anno 2007/2008 e che, all'esito della frequentazione dei corsi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, hanno conseguito il titolo e con esso la relativa abilitazione.

Sul punto il Giudice di merito ha avuto cura di precisare: “una tale soluzione ermeneutica (quella di consentire l'inserimento nelle GAE ai soggetti muniti del titolo in parola) si impone in primo luogo sul piano testuale, ma trova conferma in termini di sistema giacché ... pretendere ai fini dell'accesso alla fascia aggiuntiva della graduatoria ad esaurimento il conseguimento del titolo abilitante entro l'anno accademico 2010/2011 implica la generale inapplicabilità della disposizione di qui interesse.

Infatti, avendo il corso di studi in scienze della formazione primaria durata legale di quattro anni, e già consentita (dall'art. 5 bis del DL 137/2008) la deroga al divieto di nuovi accessi in graduatoria per chi fosse iscritto a quel corso nell'anno 2007/2008, nessuno studente immatricolato negli anni successivi avrebbe potuto conseguire il titolo abilitante entro l'anno accademico 2010/2011, così che la disposizione de qua sarebbe priva di qualunque contenuto precettivo”. (Tribunale di Pisa, Giudice dr.ssa Tarquini, sentenza del 20.10.2014).

Pertanto, il d.m. n. 53/2012 nella parte in cui subordina l'inserimento dei docenti nelle GAE all'effettivo conseguimento del titolo abilitante entro l'anno 2011 deve essere disapplicato, con l'affermazione del diritto di parte ricorrente all'inserimento nelle GAE, in quanto così come si evince dalla documentazione allegata a corredo del ricorso, possiede tutti i requisiti per tale inserimento.

Per mero scrupolo, pertanto, si effettuano le ulteriori deduzioni.



4. Non è in alcun modo possibile sostenere che il diritto all'ammissione in GAE dovesse comunque essere fatto valere impugnando i singoli D.M. di apertura ed aggiornamento delle G.A.E.

In primis tale eccezione non è opponibile a parte ricorrente che ha impugnato l'attuale ed ultimo D.M. di aggiornamento delle G.A.E.

Per il passato valga quanto segue.

Non v'è dubbio (anche per confutare gli scontati argomenti che controparte proporrà) che gli stessi avrebbero potuto impugnare i singoli D.M. di aggiornamento delle G.A.E. ma non per questo ad essi può essere addebitata una qualche decadenza quanto meno rispetto all'interesse azionato in giudizio.

La lesività del provvedimento impugnato, infatti, non è legata ai singoli D.M. di aggiornamento e apertura delle graduatorie permanenti prima e delle graduatorie ad esaurimento poi ma, esclusivamente, dal loro combinato disposto con la norma che ha dichiarato la chiusura, recte, la blindatura definitiva delle G.A.E. che da permanenti sono, appunto, state trasformate ad esaurimento.

Parte ricorrente, detto altrimenti, non vuole affatto pretendere di essere ammessa in G.A.E. (e per converso in prima fascia G.I.) sin dal primo D.M. di inserimento in tali graduatorie dopo l'acquisizione della laurea in S.F.P.. **Non è questo il *petitum* del presente giudizio.**

Chiede, invece, che ad oggi venga "immessa" in G.A.E., e per converso in prima fascia G.I., perché solo oggi ha appreso che, da sempre, il suo, è un valido titolo per chiederne l'ammissione. Per la tutela dell'interesse appena esposto, quindi, la lesività è rappresentata esclusivamente dal disposto normativo che ha chiuso (recte blindato) le G.A.E. giacché, ove così non fosse, parte ricorrente avendo ora avuto il riconoscimento del titolo di cui è da sempre in possesso, avrebbe potuto richiedere di essere ivi iscritta.

Trattandosi di un atto normativo, quindi, nessuna decadenza può essere alla stessa addebitata.

5. Né, d'altra parte, può ricavarsi l'impossibilità di ammettere in G.A.E. i ricorrenti per la decadenza maturata circa la mancata impugnazione dei vari D.M. di aggiornamento delle G.A.E.

In primis in quanto, solo oggi, si è chiarito che la portata lesiva dei provvedimenti non è da rintracciare nei DD.MM. di biennale aggiornamento delle G.A.E. ma nel disposto legislativo di chiusura delle stesse.

Come detto, la lesività della norma, come è noto, non comporta alcuna decadenza e, ove non letta in maniera conforme a Costituzione (e quindi non consentendo a parte ricorrente di poter essere ammessa in G.A.E. valorizzando nella giusta misura il titolo di studio conseguito), la stessa dovrebbe essere rimessa alla Corte costituzionale perché non conforme agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui discrimina migliaia di insegnati per un madornale errore addebitabile proprio al Dicastero dell'Istruzione.

In ogni caso, **ed è argomento che appare decisivo**, solo oggi si è potuto spiegare domanda risarcitoria in forma specifica volta all'ammissione in G.A.E. **nelle forme "virtuali" di cui in epigrafe e nel precedente motivo.**

Se, in altre parole, l'On.le Tribunale non riterrà di poter dichiarare l'illegittimità (ai fini della disapplicazione) del D.M. impugnato in diretto accoglimento dei motivi sopra esposti, non potrà che accedersi alla tutela risarcitoria in forma specifica.

Innanzi a codesto On.le Tribunale, infatti, l'azione risarcitoria è immediatamente esperibile e grazie ad essa può essere consentito all'odierna parte ricorrente di essere



ammessa in G.A.E. come più dettagliatamente verrà chiarito nella parte finale del presente atto.

**** IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE IN PARTE QUA DEI D.M. IN EPIGRAFE NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INCLUSIONE DI PARTE RICORRENTE IN I FASCIA DELLE G.I. ****

Come già riferito, la ragione della mancata riammissione in G.A.E. è legata alla "blindatura" delle stesse. Le G.I., invece, non sono affatto chiuse e la loro integrazione è sempre possibile.

A parte ricorrente, pertanto, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse legittimo negargli la riammissione in G.A.E., dovrebbe quanto meno riconoscersi uno status tale (pensiamo ad una categoria del tipo "ammissibile in GAE ove non vi fosse stata la chiusura delle stesse") da poter ottenere l'ammissione in I fascia di istituto.

Si sarebbe potuto formare una "fascia virtuale" delle GAE dalla quale non poteva attingersi per le supplenze ma utile per la trasposizione in I fascia G.I.

Non v'è dubbio, infatti, che la peculiare evoluzione normativa della vicenda dei laureati in scienza della formazione primaria, imponga una diversa valutazione degli interessi in gioco, di cui si è già dato conto.

È illegittima, quindi, la scelta del M.I.U.R. di non consentire ai possessori di tale titolo conseguito nei modi e nei termini di cui si è detto, di poter, quanto meno, aver riconosciuto di uno status tale (ad esempio "ammissibile in GAE ove non vi fosse stata la chiusura delle stesse") da poter ottenere l'ammissione in I fascia di istituto.

In via ulteriormente subordinata rispetto a quanto dedotto con tutti i precedenti motivi di ricorso, ove si ritenesse che la chiusura delle G.A.E. non possa consentire a parte ricorrente di essere ivi ammessa **neanche nelle forme "virtuali" di cui in epigrafe e nel precedente motivo** e ove non si ritenesse l'automatica trasposizione della posizione di parte ricorrente dalle GAE alle cc.dd. GI, non v'è dubbio che residuerebbe comunque l'illegittimità dell'aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di Istituto nella parte in cui limita l'ammissione in I fascia ai soli soggetti aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di circolo o d'istituto, relegando in II fascia parte ricorrente in possesso di un titolo di abilitazione che consentirebbe, solo in astratto, l'ammissione in G.A.E. ove queste non fossero chiuse.

Il *discrimen* tra le due fasce delle G.I. è rappresentato dal momento temporale di acquisizione dell'abilitazione giacché, coloro che vanno in I fascia, l'hanno ottenuta prima della chiusura delle G.A.E. o, comunque, ivi erano inseriti con riserva in attesa di conquistarla. I pretendenti alla II fascia delle G.I., invece, tale abilitazione l'hanno acquisita solo successivamente alla chiusura delle G.A.E.

Qualora si propendesse per la non ammissione in G.A.E. usando il "paravento" della norma di chiusura delle stesse e dell'impossibilità di una riapertura, **neanche nelle forme "virtuali" di cui in epigrafe e nei precedenti motivi**, non v'è ragione per non modificare, in conformità al titolo posseduto, i requisiti di ammissione in G.I. **integrando** la categoria della I fascia dei soggetti presenti in G.A.E. **con quelli che ivi potevano essere iscritti ove il loro titolo abilitante fosse stato riconosciuto per tempo dal M.I.U.R. sin dalla acquisizione.**

Sul punto, quindi, i provvedimenti in epigrafe sono affetti da irragionevolezza manifesta nella parte in cui, preso atto della blindatura definitiva delle G.A.E. e del riconoscimento solo "odierno" del titolo utile per l'ammissione, non consentono l'ammissione in I fascia di tutti i diplomati magistrali che, senza propria colpa, hanno omesso di inserirsi a suo tempo in G.A.E.



Per tali ragioni, quindi, in estremo subordine, va dichiarata l'illegittimità, in parte qua, dei D.M. in epigrafe, con conseguente disapplicazione degli stessi, nella parte in cui escludono i docenti in possesso della laurea in scienze della formazione acquisita a seguito di immatricolazione successiva all'anno accademico 2007/2008 con inserimento degli stessi in I fascia di Istituto anziché in II.

****** QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ******

QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (DELL'ART. 5 BIS DELLA L.n. 169/08) E DI INCOMPATIBILITA' DEI DD.MM. IMPUGNATI CON IL DIRITTO COMUNITARIO

1. L'art. 5 bis della L.n. 169/08 ("possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti") è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui discrimina i ricorrenti rispetto ai colleghi immatricolatisi nell'a.a. 2007/2008 (sol perché) iscritti l'anno successivo al medesimo corso di laurea.

Assumere, come parametro di riferimento per decretare l'immissione o l'esclusione in G.A.E., il mero periodo temporale di iscrizione al corso di laurea determina una disparità di trattamento tra soggetti che conseguiranno l'abilitazione.

Assumere come discrimen per insegnare l'essere già iscritti con riserva nelle G.A.E. (pertanto, a suo tempo, senza avere l'abilitazione ottenuta addirittura dopo i ricorrenti) è a nostro avviso discriminatorio rispetto a tutti coloro che, come i ricorrenti (in particolare quelli di cui alla tabella di pag. 2), non hanno avuto la possibilità di iscriversi con riserva nel passato.

La mera iscrizione al corso di laurea e in G.A.E. sulla base di tale "qualità", non è requisito né meritocratico né idoneo ad individuare alcun vantaggio in capo a tali soggetti e, men che meno, valido a costituire elemento discriminatorio in capo ai ricorrenti i quali, non ci si stancherà di ribadirlo, hanno invece dimostrato di essere persino più "bravi" di tali colleghi essendo riusciti a completare il proprio percorso di studi persino prima di coloro che si erano iscritti con un anno di anticipo.

I paradossi, poi, non mancano essendo evidente che, quando, come nella specie, il criterio è errato e discriminatorio in maniera intrinseca, sarà facile che le conseguenze che ne deriveranno saranno disastrose.

E' sin troppo evidente l'illegittimità costituzionale di una scelta legislativa e ministeriale di tal guisa essendo lesi tanto il principio di ragionevolezza e uguaglianza di cui all'art. 3, quanto quello del diritto al lavoro di cui all'art. 4 e ancora i principi di cui all'art. 97 in tema di accesso ai pubblici uffici, buon andamento e imparzialità della P.A.

La differenziazione da un lato tra coloro che erano iscritti con riserva già in precedenza (nelle precedenti graduatorie ad esaurimento) e che sino ad oggi non hanno ottenuto l'abilitazione ma necessitano di una mera conferma di iscrizione con riserva, e dall'altro di coloro che come la ricorrente si sono già abilitati prima di tale data, ma che non possono inserirsi in GAE con riserva, è palesemente illegittima e viola i canoni di cui all'art. 2, 3, 4, 33 e 34 Cost., impedendo la stabilizzazione delle proprie posizioni lavorative.

1.2. Sotto altro profilo, i DD.MM. impugnati sono gravemente lesivi del diritto dei docenti precari di seconda fascia d'istituto di partecipare "in condizioni di parità" al percorso di accesso ad un impiego pubblico (art. 51, 3 Cost., 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: "ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"), in ragione delle capacità professionali



ritenute utili all'Amministrazione (art. 51 e 97 Cost.), come uno dei modi in cui si può esprimere la loro personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (art. 2, 4 Cost).

Infatti, l'esperienza acquisita in regime di precarietà porta a ritenere la stabilizzazione del rapporto lavorativo funzionale alle esigenze del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sulla base del presupposto che l'assunzione definitiva avviene in relazione al medesimo profilo professionale, e quindi a "mestiere" sostanzialmente invariato.

Fuori dal meccanismo del concorso, il fatto che competenze valutabili oggettivamente e palesemente pertinenti all'impiego non siano prese in considerazione al momento della formazione delle graduatorie per le immissioni in ruolo costituisce una retrocessione (contraria all'art. 2 e 4 Cost.) che non è necessaria per il raggiungimento dello scopo di selezionare i migliori candidati a condizioni il più possibile oggettive.

Orbene, l'imposizione dell'acquisizione di una abilitazione (nel senso inteso dal M.I.U.R.), in condizioni di assoluta disuguaglianza (in violazione degli artt. 51, 3 Cost., 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo), per l'inserimento in GAE e nella prima fascia delle Graduatorie d'Istituto, ammesso e non concesso che i docenti precari di terza fascia non ne siano già in possesso, al pari di candidati non ancora qualificati (senza esperienza lavorativa), a lavoratori già qualificati, non è un provvedimento necessario al raggiungimento dello scopo di selezionare i migliori candidati a condizioni il più possibile oggettive.

Sul punto, quindi, l'On.le Giudicante potrà sollevare questione di legittimità costituzionale del D.M. impugnato nella parte in cui non consente ai docenti precari di II fascia, con il medesimo titolo ottenuto addirittura prima di altri colleghi (è il caso degli abilitati in scienze della formazione iscritti in G.A.E. dopo aver sciolto la riserva al momento dell'acquisizione del titolo di laurea) cui è garantito l'accesso in GAE, di essere inseriti nelle GAE per le immissioni in ruolo e nella prima fascia delle Graduatorie d'Istituto per l'assegnazione delle supplenze.

A prescindere dalla peculiare vicenda relativa ai laureati in Scienze della Formazione Primaria, non v'è dubbio che parte ricorrente abbia diritto ad essere ammessa in G.A.E. anche per ulteriori ragioni.

***** SULL'ILLEGITTIMA CHIUSURA DELLE G.A.E. NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AVENTI I MEDESIMI TITOLI DI QUELLI IVI PRESENTI ****

II. SULLA CHIUSURA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E SUI POSTI DISPONIBILI. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DELL'ART. 97 COST. SULLA ASSENZA DI MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA SEMPRE NELLA PARTE IN CUI SI PREVEDE LA CHIUSURA DELLE GRADUATORIE SENZA LA COMPLETA COPERTURA DI TUTTI I POSTI DISPONIBILI. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA E DEVIANTE CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E NORMATIVI. INOPPORTUNITÀ. FALSA RAPPRESENTAZIONE E TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ.

SVIAMENTO DI POTERE. MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO.

E' illegittimo chiudere una graduatoria senza dare la possibilità a soggetti già in possesso dei medesimi titoli di quelli ivi presenti di poter essere inseriti per un periodo considerevole di tempo.

Nella specie tale situazione è aggravata dalla circostanza che tali soggetti, come parte ricorrente, non è stata inserita in G.A.E., a suo tempo, esclusivamente per scelta, ora dichiarata illegittima, del Ministero.

In campo analogo la giurisprudenza ha poi affermato che "al fine di far fronte alle necessità assistenziali che non possono essere soddisfatte dal servizio pubblico, le strutture



private accreditate titolari di accordi contrattuali alla data del 14 aprile 2009 potranno concorrere alla copertura dei posti disponibili previsti dalla programmazione regionale incrementando la propria offerta di prestazioni" (così, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 21 giugno 2011, n. 1132).

La predetta decisione ribadisce difatti come una disposizione di tal genere ove si dispone una "chiusura" nonostante la necessità di un servizio pubblico essenziale, come quello scolastico, "*osta all'applicazione dell'art. 3, comma 3, del Trattato sull'Unione europea, e degli artt. 3 [paragrafo 1, lett. b)], 116, 117 (paragrafo 1) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relative alla tutela della libertà di concorrenza (...) nel senso della irragionevole chiusura al mercato dei servizi*". Ciò è quello che è avvenuto anche nel caso di specie e senza alcuna ragione plausibile giacché, non è "*giustificata da alcuna ragionevole esigenza antagonista all'apertura del mercato, in tesi valutabile in un'ottica di bilanciamento fra contrapposti interessi*" (sempre Tar Palermo 21 giugno 2011 n. 1132).

Pertanto la peculiare posizione di parte ricorrente avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad immetterla in G.A.E. in ossequio ai canoni di buon andamento della P.A. garantiti ex art. 97 Cost.

Per i predetti motivi la contrarietà degli atti impugnati alle disposizioni europee sopra richiamate, determina l'obbligo di disapplicazione. Ne consegue la diretta contrarietà agli invocati parametri europei, degli atti amministrativi impugnati che, andranno dunque disapplicati³

III. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, N.1, LETT. Q), CE E 149 N. 2 SECONDO TRATTINO, CE E DELLA NORMATIVA COMUNITARIA.

1. Nel caso di specie il comportamento dell'Amministrazione viola anche la normativa comunitaria considerando che impedire a parte ricorrente l'accesso in GAE "*sarebbe contrario all'apicale principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari, suscettibile di applicazione non irrilevante nel settore dell'istruzione tenuto conto degli obiettivi perseguiti dagli art. 3, n.1, lett. q), Ce e 149 n. 2 secondo trattino, Ce, (...) neppure essendo stata in alcun modo opposta (e, per vero, neppure prospettata) la non equipollenza delle competenze e degli standards formativi richiesti per l'accesso*" (Così Tar Aquila Sez. I, 22 dicembre 2010, n. 858).

Difatti secondo la C.G.E., "*qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadono nella sfera di applicazione ratione materiae del diritto dell'Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale*" (v. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione/Austria, Racc. pag. I-5969, punti 32 e 33 nonché la giurisprudenza ivi richiamata

³ Esemplificativamente si segnala il caso della classe di concorso A044 (linguaggio del cinema e della televisione), nella provincia di Milano, la cui graduatoria ad esaurimento è tale (cioè esaurita) da ormai 10 anni.

Negli ultimi 7 anni le cattedre di tale classe di concorso di tutti gli Istituti di Milano e della provincia sono state coperte da docenti di III fascia privi dell'abilitazione giacché gli unici abilitati hanno potuto ottenere il titolo nel lontano 1999 grazie al concorso pubblico di abilitazione e sono, da tempo, in ruolo. Da allora nessuno si è mai potuto abilitare giacché nessun canale abilitante è stato mai "aperto". Anche oggi nessun T.F.A. è stato bandito. Nessuno, quindi, può essere ammesso in tale G.A.E. di fatto esaurita nonostante la costante vacanza di ben 7 cattedre (tra l'IPSIA di Monza, L'ITSOS di Milano e il Dudovich di Milano) sulle quali si alternano.

In questo, come in numerosi altri casi che caratterizzano la storia lavorativa dei ricorrenti è provata documentalmente l'inesistenza di qualsiasi valida ragione che possa giustificare la chiusura, ad oltranza, delle G.A.E. e, per l'effetto, il costante sfruttamento degli stessi a mezzo contratti di mera supplenza che, solo per fare un esempio, non consentono neanche il maturare dell'anzianità di servizio a fini contributivi e retributivi.

Altri casi sono di diretta conoscenza anche del G.O.

Si tratta dei cosiddetti "congelati SISSIS" che grazie ai provvedimenti del Giudice del Lavoro sono stati immessi in G.A.E. ed immediatamente immessi in ruolo in quanto le G.A.E. erano già esaurite.



ed è pacifico che il predetto precedente è applicabile anche al diritto all'insegnamento della ricorrente); il principio di non discriminazione vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato (v., in tal senso, sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann, Racc. pag. I-6303, punto 29).

Nel caso di specie i DD.MM. impugnati "*dev[ono]’essere giudicat[i] indirettamente discriminator[i]*" (v., in tal senso, sentenze 30 novembre 2000, causa C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Racc. pag. I-10497, punto 40, e Hartmann, cit., punto 30) tanto per la giurisprudenza nazionale quanto per quella comunitaria non possono essere applicati e devono essere disapplicati, in quanto discriminano i docenti italiani che hanno ottenuto (recte, nella specie, il mero riconoscimento) l’abilitazione dopo la chiusura delle GAE, favorendo altri docenti che abbiano acquisito in passato l’abilitazione o l’idoneità in uno degli Stati Europei e che abbiano richiesto e ottenuto dal MIUR (lo stesso si è verificato per la Provincia) il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della dir. 36/05 e del dlgs 206/2007.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 605, LETTERA C DELLA LEGGE 27/12/2006 N. 296. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

La chiusura delle G.A.E. è in contrasto con la stessa Legge cui dà concreta attuazione tradendone gli stessi fini.

Infatti, all’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27/12/2006, n. 296 dispone che "[...] *al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente. [...]. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento...*". **Detto altrimenti, se lo scopo delle graduatorie ad esaurimento era quello di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato scolastico, questo scopo, con la chiusura delle stesse, è stato tradito.**

La G.A.E. provinciale, dalla quale si attinge per la nomina in ruolo (contratti a tempo indeterminato) e per l’attribuzione in via prioritaria delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, continua oggi ad essere accessibile al solo personale che abbia ottenuto il formale riconoscimento dell’abilitazione, idoneo ed in possesso di qualifica europea riconosciuta.

E’ parimenti patente che il rimanerne definitivamente esclusi, per effetto della mancata riapertura delle stesse, significa non poter ambire alle immissioni in ruolo, ovvero restare precari.

Sotto altro punto di vista, la “blindatura” delle G.A.E., attuata per il tramite i DD.MM. quivi impugnati, ha il limite di aver considerato come precari solo una porzione dei docenti che lo sono.

Ne deriva che i DD.MM. impugnati, ignorando totalmente i c.d. "***docenti precari di terza fascia***" (oggi della seconda) delle Graduatorie di Istituto e di Circolo (esclusi dalle G.A.E.), **che pure precari sono a tutti gli effetti**, tradiscono lo stesso spirito della Legge n. 296/2006, **cronicizzando il precariato, anzi addirittura condannandoli, anche per effetto della parallela entrata in vigore del regolamento sul Tirocinio Formativo Attivo (pure già impugnato in altra sede), addirittura all’uscita dall’ordinamento scolastico.**

Non sfuggirà che già la Corte Costituzionale (sent. n. 249/1986) - trovatasi a giudicare analoga situazione a seguito di ricorso presentato da alcuni precari non abilitati - ha stabilito il principio che se una graduatoria viene “chiusa” per dare una risposta concreta ai problemi del precariato allora **ANCHE I PRECARI NON “ABILITATI” (rectius: che non abbiano ottenuto il formale riconoscimento dell’abilitazione), che hanno**



prestato servizio, hanno diritto a beneficiare dello status di precari e quindi ad esservi inclusi⁶.

In definitiva i DD.MM. impugnati producono nuovo precariato, in contraddizione con l'obiettivo della Legge n. 296/2006 del suo totale assorbimento, non solo perché le 150.000 assunzioni previste dalla medesima normativa (art. 1, comma 605, lett. c) non sono mai state effettuate, **ma perché la misura del congelamento delle graduatorie ad esaurimento esclude definitivamente** (*rectius*: per un non trascurabile periodo di tempo) **la possibilità di immissione in ruolo di un rilevantissimo numero di precari già inseriti in III ed in II fascia delle graduatorie d'Istituto e di Circolo.**

SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE IN G.A.E. OLTRE AL RISARCIMENTO DANNI E SOLO SUBORDINATAMENTE CON LA FORMULA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA

1.1. Si è già chiarito che attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 605, lett. c, della L.n. 296/06 e del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, all'art. 14 commi 2 ter e 2 quater, si possa ottenere l'immediata ammissione in G.A.E. attraverso l'annullamento (recte disapplicazione), in parte qua, dei D.M. impugnati perché in contrasto con la norma stessa.

Diversamente opinando non v'è dubbio che il Ministero sia gravemente responsabile di tale scellerata scelta che ha segnato le vite di uno smisurato numero di insegnanti. Si sono dovuti susseguire ricorsi su ricorsi e, crediamo debba esserci riconosciuto, una battaglia serrata di ADIDA e La Voce dei Giusti con il nostro patrocinio su questo tema per ottenere, per tutti e non solo per i nostri ricorrenti, quanto era evidente che fosse dovuto.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dall'Amministrazione intimata, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi in G.A.E., subendo di conseguenza i relativi danni.

L'esclusione della validità del titolo, peraltro, è la conseguenza diretta dell'illegittimità delle scelte subite da tali insegnanti per mano del MIUR. Gli stessi, infatti, non avrebbero dovuto compiere alcuna attività che rappresentava una vera e propria "prestazione" ma dovevano, semplicemente, presentare una domanda grazie alla quale sarebbero stati ammessi in G.A.E. Ciò conferma, quindi, la sussistenza di un nesso di causa tra atto illegittimo ed evento dannoso. Il nesso causale, invero, sussiste quando tra condotta ed evento vi sia un rapporto di consequenzialità anche eventuale, di guisa che si devono comprendere nel risarcimento da fatto illecito quei danni mediati e indiretti che siano effetto possibile del fatto stesso, rientrando nella serie delle conseguenze cui esso dà origine, in base al criterio della cosiddetta regolarità causale (cfr.: Cons. Stato V, 10.2.2004 n. 493; T.a.r. Calabria Catanzaro II, 19.7.2012 n. 771; T.a.r. Friuli Trieste I, 30.8.2006 n. 572).

La stessa qualità di titolari della laurea in scienze della formazione consente di ritenere come assolutamente plausibile l'ammissione di parte ricorrente in G.A.E. ove il MIUR avesse loro consentito di sfruttare tale titolo di studio.

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che *"il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge*



sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale" (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Nella specie, quei D.M. di ammissione in graduatorie permanenti e poi ad esaurimento e gli atti applicativi erano tutti illegittimi per aver escluso il titolo di laurea in S.F.P.

Parte ricorrente, quindi, come appare evidente, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance in relazione al quale, ha senz'altro assolto l'onere probatorio consistente nell'aver dimostrato il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno, inteso come vanificazione della concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene. (Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, Cass. n. 23846/2008, Cass. n. 21544/2008, Cass. n. 16877/2008, Cass. n. 21014/2007, Cass. n. 17176/2007, Cass. n. 14820/2007; Cass. n. 12243/2007).

Non v'è dubbio, allora, che ai sensi dell'art. 2058 c.c. può essere richiesto il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione in G.A.E., essendo pacifico, nella specie, che questa "sia in tutto o in parte possibile". Non si rinviene, infatti, alcuna ragione per ritenere che l'ammissione in G.A.E. non sia possibile considerato anche il fatto che più e più volte è stato proprio il M.I.U.R. a consentire di integrare le G.A.E.

Anche in tal caso si tratterebbe del più classico dei rimedi al danno procurato giacché è stato proprio il M.I.U.R. la causa di tale male e non può che pagarne il prezzo riaprendo, ancora una volta le G.A.E.

Nessun dubbio, in ogni caso, residuerebbe sull'ammissione in I fascia G.I.

Si tratta, peraltro, di una compensazione volta "*all'irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile*" (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

******* In via subordinata. Azione di accertamento *******

In via subordinata, ove non si dovesse ritenere valida la domanda di aggiornamento presentata da parte ricorrente in forza del D.M. indicato in epigrafe, non avendovi provveduto nell'ambito delle precedenti procedure, si consideri quanto segue.

Come chiarito in premessa, parte ricorrente non è immessa in G.A.E. nonostante sia in possesso di titolo abilitante.

Con il presente ricorso parte ricorrente agisce per contestare, chiedendone la disapplicazione, il provvedimento di mancata possibilità, cristallizzata con i DD.MM. in epigrafe, di potersi inserire in GAE in virtù del titolo di studio conseguito e del valore ad esso attribuito.

Chiede quindi, in disparte l'impugnazione del provvedimento di rigetto alla richiesta di ammissione di cui al D.M. 3 giugno 2015, di accertare il proprio diritto ad essere inserita in G.A.E., previa la disapplicazione dei DD.MM. in epigrafe nella parte in cui non prevedono la possibilità di inserirsi in G.A.E. nella provincia che potrà essere indicata e/o in prima fascia delle G.I. ove ha regolarmente presentato domanda anche in passato, dalla presente domanda giudiziale o, ancora in subordine, il mero riconoscimento del diritto a poter presentare domanda di inserimento.

È pacifico, infatti, che "[...] il potere di disapplicazione (.....) sussiste anche qualora l'atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini



di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e risulta precluso solo quando la legittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato⁴” (Cass., sez. un. Civ., n. 6265 del 2006).

Tale posizione è stata accolta dalla giurisprudenza che ha chiarito come “appare priva di pregio l'eccezione “per quanto riguarda l'asserita carenza d'interesse della ricorrente, in ragione del fatto che non è stata presentata alcuna domanda per l'inserimento in graduatoria, nemmeno in forma cartacea”, considerato che, “come riconosciuto dallo stesso ministero, il D.M. ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento ai docenti già inseriti nelle graduatorie e registrati nella piattaforma telematica denominata “istanze on line””.

Lo stesso decreto di aggiornamento delle GaE, in pratica, stabilendo come unica forma lecita la presentazione online della domanda e chiarendo nella sezione rubricata “Regolarizzazioni e esclusioni” che “è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3”, non ha letteralmente “posto la ricorrente nelle condizioni di presentare domanda di inserimento nelle GAE” e non può, ora, opporre tale eventualità quale motivo di ulteriore esclusione della docente.

Proprio per questo, dunque, il Tribunale di Enna ha constatato che “non è stata presentata alcuna irregolare forma di richiesta di ammissione, pur permanendo, nonostante tale omissione, l'interesse della ricorrente ad ottenere la tutela richiesta con il proprio ricorso” e ribadendo che la ricorrente ha diritto all'inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento in quanto “non è nuova abilitata” ed è sempre stato lo stesso Ministero che “non aveva mai riconosciuto il valore abilitante del titolo in questione” precludendole da sempre l'aspirato accesso alle GaE. Evidente, anche, il danno grave e irreparabile che il MIUR stava ponendo in essere “sotto il profilo della evidente perdita di chance per la partecipazione della ricorrente al recente e notorio piano di assunzioni rispetto al quale, l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento è presupposto”. Per questo motivo le due Ordinanze impongono al MIUR “di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia della graduatoria a esaurimento [...] valida per gli anni scolastici 2014/2017, accogliendo per l'effetto la conseguente domanda della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di cui sopra, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo” (Trib. Enna, GDL Stancanelli, ord. 13 agosto 2015, n.3976, resa nel giudizio n. 901/2015 R.G.).

Nello stesso senso il Tribunale di Messina ha recentemente riconosciuto “il diritto della ricorrente a presentare la domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Messina per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, valida per gli anni scolastici 2014-2017” (Trib. Messina, GDL Pavan, ord. 21 settembre 2015, n. 119, resa nel giudizio 4570/2015 R.G.).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Tanto in via subordinata, rispetto a tutte le domande presenti in ricorso, quanto in via autonoma, si spiega domanda risarcitoria in termini economici.

In via subordinata in quanto, ove si ritenga di non poter consentire l'ammissione in G.A.E., parte ricorrente dovrà essere risarcita per tutti gli stipendi non percepiti da quando è in possesso

⁴ Così, testualmente, Cass., sez. un. Civ., n. 6265 del 2006, successivamente ribadita da Cass., sez. un. Civ., n. 26799 del 2008, Cass., sez. un. Civ., n. 28806 del 2011 e da Cassazione civile sez. un. n. 15427 del 2014, per cui “in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, qualora si agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita soltanto l'instaurazione del giudizio ordinario, nell'ambito del quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto presupposto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2 (cfr. ex plurimis, Cass., SU, nn. 1807/2003, 3508/2003, 22990/2004, 6635/2005; 21592/2005; 26799/2008)”.



del titolo di studio abilitante e per tutti i danni che dovranno essere quantificati in ragione delle future opportunità di lavoro che andranno perse non potendo attingere dalle G.A.E.

La restitutio in integrum, pertanto, sarà pari alla somma dovuta a titolo di stipendi per un insegnante abilitato in G.A.E. o G.P.

In ogni caso, ove, come si auspica, verrà ottenuto il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, l'ammissione in G.A.E., parte ricorrente dovrà in ogni caso essere risarcita per tutte le occasioni di lavoro perdute a causa dell'illegittimo diniego perpetrato per un decennio con riguardo al valore del titolo di studio.

E' documentale che essendo in possesso del titolo di ammissione in G.A.E. parte ricorrente abbia perso importanti occasioni professionali. Ove fosse stata ammessa in G.P. o in G.A.E. avrebbe avuto diritto a incarichi più stabili e importanti.

Equitativamente, pertanto, si chiede la condanna del Ministero intimato, al pagamento della somma, maggiore o minore che si ritenga di giustizia, pari a € 10.000,00 per ogni anno di ammissione in G.A.E. e dalla I fascia delle G.I. che è stato perso sino all'ammissione (decretata in accoglimento della domanda risarcitoria in forma specifica accolta).

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi illegittimi, Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente in possesso della laurea in scienze della formazione acquisita a seguito di immatricolazione successiva all'anno accademico 2007/2008, ad essere inserita nelle G.A.E. della provincia di Reggio Emilia e/o in prima fascia delle GI, per le classi di concorso "AAAA" ed "EEEE", rispettivamente relative alla scuola dell'infanzia e a quella primaria, con il riconoscimento del punteggio spettante, anche alla luce dei titoli frattanto conseguiti, a far data dalla presentazione della domanda di inserimento in atti nella suddetta graduatoria ad esaurimento, anche, se del caso e ove occorra, previo accoglimento della domanda di risarcimento del danno in forma specifica;

e di conseguenza condannare le Amministrazioni convenute a compiere tutti gli atti necessari all'inserimento della ricorrente nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento e/o in I fascia delle G.I. del personale docente della Provincia di Reggio Emilia per le classi di concorso "AAA" ed "EEEE" relative alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, facendo salvi i titoli frattanto conseguiti della ricorrente, a far data dalla presentazione della domanda di inserimento in atti nella suddetta graduatoria.

In via subordinata, in ipotesi di mancata ammissione in GAE e/o in prima fascia delle G.I., Voglia condannare il MIUR a pagare a parte ricorrente una somma pari a tutti gli stipendi non percepiti da quando è in possesso del titolo di studio abilitante nonché l'ulteriore somma equitativamente determinata pari a € 50.000 per tutti i danni subendi in ragione delle future opportunità di lavoro che andranno perse non potendo attingere dalle G.A.E.

In via autonoma ed in aggiunta all'auspicata ammissione in G.A.E. e/o in prima fascia delle G.I. Voglia condannare il MIUR a pagare a parte ricorrente la somma, maggiore o minore che si ritenga di giustizia, pari a € 10.000,00 per ogni anno di ammissione in G.A.E. e dalla I fascia delle G.I. che è stato perso sino all'ammissione (decretata anche in forma specifica da codesto On.le Tribunale).

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai fini del C.U. si dichiara che esso è dovuto nella misura di € 259,00

Roma, lì 5 ottobre 2015

Avv. Santi Delia



Avv. Michele Bonetti

INDICE DEGLI ATTI:

- 1) 30/07/2015 Ricorso;



- 2) 03/06/2015 D.M. n. 325 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo;
- 3) 01/04/2014 D.M. n. 235 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo;
- 4) 22/05/2014 D.M. 22 maggio 2014 n. 353 e allegati;
- 5) 27/06/2013 D.M. n. 572 Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, vevoli per il triennio scolastico 2011/14;
- 6) 14/06/2012 D.M. n. 53 Integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo 2011-2013;
- 7) 13/07/2011 D.M. n. 62;
- 8) - Domanda inserimento in GI;
- 9) - Attestato di Laurea in SFP
- 10) - Domanda inserimento in GAE;
- 11) - Ultimo contratto;
- 12) - Stralcio della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 96, lett. b), ove si evince che possono essere assunti solo gli iscritti a pieno titolo nelle G.A.E.;

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DI ATTI E
PROVVEDIMENTI TRATTI DA FASCICOLI INFORMATICO**
In merito agli atti allegati alla presente notifica estratti da fascicolo
informatico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 bis,
D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L.
n. 90/2014, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 114, si attesta che la
presente copia, estratta con modalità telematiche, è conforme al
corrispondente atto depositato nel fascicolo informatico.

F.to *Fvv* Santi Della




